



# CITTA' DI BARLETTA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101  
del 18/06/2008

Prot. int. 120/5-6-08

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 6 D.LGS. N. 267/2000.**

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 05-6-2008

Il Responsabile del Settore  
**IL DIRIGENTE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
ING. SEBASTIANO LONGANO**

L'anno duemila otto il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 16,45 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 5-6-08

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**SETTORE  
BILANCIO -SERVIZI  
FINANZIARI -CONTABILI  
IL DIRIGENTE  
DOTT. ARMANDO MARCELLO**

		Presente	Assente
<b>MAFFEI Nicola</b>	Sindaco	X	
<b>CAPUTO Francesco</b>	Vice Sindaco	X	
<b>DIBITONTO Caterina</b>	Assessore	X	
<b>DORONZO Emanuele</b>	Assessore	X	
<b>GORGOGNONE Antonio</b>	Assessore	X	
<b>GUERRA Francesco</b>	Assessore		X
<b>LATTANZIO Michelangelo</b>	Assessore		X
<b>PASTORE Francesco</b>	Assessore	X	
<b>ROCIOLA Gennaro A.</b>	Assessore	X	
<b>TERRONE Luigi</b>	Assessore		X
<b>TUPPUTI Michele</b>	Assessore	X	
<b>VENTURA Alfonso</b>	Assessore		

Addi . 5-6.- 08

Il Responsabile del Procedimento  
**IL DIRIGENTE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
ING. SEBASTIANO LONGANO**

Presiede il Sindaco ING. NICOLA MAFFEI

Addi 5-6 -08

L'Assessore proponente  
**ASSESSORE  
ALLA POLIZIA MUNICIPALE  
PROF. LUIGI TERRONE**

Partecipa il Segretario Generale DOTT. GIUSEPPE FERRARA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO  
ING. NICOLA MAFFEI

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GIUSEPPE FERRARA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 20 GIUGNO 2008 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 38619 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 20 GIUGNO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GIUSEPPE FERRARA

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20 GIUGNO 2008 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi 20 GIUGNO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GIUSEPPE FERRARA

---

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data .....

Il Funzionario/Responsabile

.....

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 110 comma 6 del Dlgs n. 267/2000 prevede la possibilità che con il Regolamento degli uffici e dei servizi il Comune disciplini il conferimento di collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per la realizzazione di obiettivi determinati;

lo Statuto del Comune di Barletta all'art. 44 comma 2 let. g) "Uffici e personale" prevede che il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplini le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e delle collaborazioni esterne;

l'art. 62 comma 4 del Regolamento per la disciplina degli appalti, contratti e dell' approvvigionamento di beni, servizi e forniture disciplina parzialmente il contenuto gli incarichi professionali demandando alle disposizioni del Regolamento degli uffici e dei servizi la disciplina più generale delle collaborazioni esterne;

l'articolo 7 comma 6 del Dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 L.248/2006 ed integrato dall'art. 3 commi 76 e 77 della L.244/2007 (di seguito per brevità Finanziaria 2008), detta precisi criteri in materia di collaborazioni esterne, siano esse collaborazioni occasionali, coordinate e continuative o contratti di lavoro autonomo, in ordine al contenuto minimo del contratto, alla pubblicità delle procedure comparative disponendo altresì l'adeguamento del Regolamento degli uffici e dei servizi ai predetti criteri;

la Finanziaria 2008 ha introdotto ulteriori novità in materia di adempimenti relativi alle collaborazioni esterne di seguito elencati:

art. 3 comma 56 ha esplicitamente affidato al Regolamento degli uffici e dei servizi la determinazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di scelta dei collaboratori esteri nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge nonché la determinazione di un limite massimo di spesa annua;

art. 3 commi 18 e 54 hanno introdotto ulteriori novità in materia di pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna volte a migliorare gli aspetti di trasparenza e pubblicità sia nella fase di individuazione del soggetto con cui contrarre che nella fase di gestione del rapporto;

art. 3 comma 55 che ha stabilito l'obbligo di adottare un programma, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 let b) Dlgs n. 267/2000, per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza;

**Considerato che:**

il Comune di Barletta nell'ambito del rispetto delle norme sul contenimento della spesa c.d. "Patto di Stabilità" e dei principi di efficacia dell'azione amministrativa ricorre alle collaborazioni esterne ove strettamente necessario in funzione della tipologia di prestazione richiesta e della disponibilità di personale interno qualificato;

che nell'ambito delle collaborazioni esterne, ai fini della disciplina dell'allegato Regolamento, vanno considerati i contratti ascrivibili al contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 del Codice Civile o d'opera intellettuale ex artt. 2229-2230 del Codice Civile caratterizzati dall'apporto prevalente personale della prestazione;

per espressa esclusione da parte dell'art. 3 comma 77 della Finanziaria 2008 non soggiacciono alla applicazione dell'art. 7 comma 6 e seguenti del Dlgs n. 165/2001 i componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

sulla base della prevalente giurisprudenza contabile sono altresì da escludere gli incarichi professionali attribuiti ai sensi dell'art. 91 della Dlgs n. 163/2006 ascrivibili al contratto di appalto di servizi nonché gli incarichi di rappresentanza in giudizio;

che la suddetta normativa, in linea anche con i precedenti indirizzi normativi e giurisprudenziali, tende ad una limitazione del ricorso agli incarichi esterni, ad una maggior valorizzazione del personale interno, a dare una maggiore evidenza alla fase della comparazione dei possibili contraenti volta alla scelta del miglior soggetto nell'interesse della efficacia dell'azione amministrativa, e alla pubblicità degli incarichi attribuiti in ossequio al principio della pubblicità e trasparenza;

che si rende comunque necessario contemperare l'esigenza di riduzione della spesa per detti incarichi con le obiettive esigenze dell'amministrazione nello svolgimento della attività amministrativa volta al conseguimento degli obiettivi politici espressi nei documenti fondamentali del Consiglio Comunale;

che il predetto Regolamento per gli incarichi esterni, trasmesso in via preliminare ai dirigenti comunali per e-mail il 17 aprile 2008, è stato definitivamente licenziato in via consultiva, in sede di conferenza dei dirigenti del 15 maggio 2008;

**Preso atto** della procedura di consultazione prevista dall'art.7 comma 7 CCNL Regioni ed Autonomie locali dell'1/4/1999 e terminata come da verbale del 21/5/2008;

**Considerato che:**

le rappresentanze sindacali, in sede di consultazione, hanno richiesto in particolare l'esclusione dalla possibilità di contrarre con il Comune di Barletta, per quanto attiene ai contratti di cui trattasi nell'approvando Regolamento, dei soggetti abilitati all'esercizio di una professione ed iscritti ad albi o elenchi previsti e disciplinati dalla legge, ma non in possesso del titolo della laurea magistrale in quanto la disposizione dell'art. 3 comma 77 prevede la specializzazione universitaria intesa come laurea magistrale (nello specifico la richiesta è stata l'eliminazione dal Regolamento dell'ultimo periodo dell'art. 6 comma 1 let c);

l'amministrazione non ritiene di dare alla norma citata lettura formale (in questo confortata anche dal recente parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 28/2008) tale da portare alla conclusione richiesta dalle rappresentanze sindacali in quanto:

la stessa norma, ad una lettura formale, non indica esplicitamente il titolo della laurea magistrale quale titolo di studio specifico richiesto per la stipula di contratti di collaborazione esterna con una P.A., ma tende al contrario alla individuazione del bagaglio culturale e professionale che altresì può essere posseduto da quei professionisti privi della laurea "magistrale" ma riconosciuti dall'ordinamento giuridico tramite l'iscrizione negli albi ed elenchi professionali;

lo spirito della norma in esame e più largamente dell'insieme di norme di nuova introduzione è sicuramente quello di limitare, anche in termini di contenimento della spesa, il ricorso alle collaborazioni esterne ma non di escludere a priori soggetti comunque professionalizzati quali quelli iscritti in albi o elenchi previsti e disciplinati dalla legge la cui iscrizione consegue ad un tirocinio formativo ed un esame di abilitazione finale;

per lo stesso motivo, supportati anche dalla circolare n.2/2008 Dipartimento Funzione Pubblica-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, nel Regolamento si consente ai titolari di laurea triennale con almeno un biennio di esperienza professionale nella materia oggetto dell'incarico di partecipare alle procedure comparative (art. 6 comma 1 let c) primo periodo);

**Ritenuto opportuno e legittimo**, per tutto quanto indicato in premessa e nelle considerazioni, approvare un apposito Regolamento quale allegato al vigente Regolamento di Organizzazione e sistema di direzione volto a disciplinare il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna e le relative modalità di pubblicità;

**Ritenuto altresì** sussistente il requisito dell'urgenza onde consentire l'attivazione dei contratti di collaborazione esterna ove necessari per il conseguimento degli obiettivi di PEG;

**Visti:**

lo Statuto Comunale;

l'art. 110 comma 6 del Dlgs n. 267/2000;

l'art.7 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs n. 165/2001;

le disposizioni in materia introdotte dalla L. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ed in particolare l'art. 3 commi 18, 54, 55, 56, 57, 76, 77;

La Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 dell'11/3/2008, il Parere n. 31/2008 dello stesso Dipartimento – Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni;

il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30/9/2007 in materia di comunicazioni obbligatorie;

L'art. 53 comma 14 del Dlgs n. 165/2001 come integrato dall'art. 34 L. 248/2006 disciplinante le c.d. "Anagrafe delle Prestazioni";

La Relazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo del 15/2/2005 recante linee di indirizzo per l'applicazione del disposto dell'art. 42 L. 311/2004 (Legge finanziaria per l'anno 2005) relativo alle disposizioni in tema di pubblicità per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

La Circolare n. 1 del 24/1/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "tetto retributivo massimo" per gli emolumenti a carico di una Pubblica Amministrazione"(art. 3 comma da 44 a 49);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 DLgs 267/2000 e s.m.i.

Con votazione unanime anche ai fini della immediata esecutività ai sensi dell'art 134 comma 4 Dlgs n. 267/2000;

### **DELIBERA**

**di approvare l'allegato Regolamento composto di dodici articoli denominato "Regolamento per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna stipulati ai sensi dell'art. 110 comma 6 dlgs n. 267/2000" quale allegato "B" al Regolamento di Organizzazione e Sistema di Direzione.**

Di demandare al Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e al Dirigente del Settore Servizi Generali, Istituzionali e Decentramento gli adempimenti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze, rispettivamente, per l'attuazione e la pubblicazione all'albo pretorio.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITA’  
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA STIPULATI AI SENSI  
DELL’ART. 110 COMMA 6 DLGS n. 267/2000.**

**Art. 1 – Finalità.**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedura di individuazione e nomina dei soggetti cui attribuire gli incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 110 comma 6 del Dlgs n. 267/2000 ed in applicazione dell’art. 44 let g) dello Statuto del Comune di Barletta.

2. Tali collaborazioni si possono classificare nel seguente modo:

- a) in un rapporto di lavoro autonomo professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad albi, elenchi od ordini professionali e che si sostanziano una prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229-2230 del Codice civile rientrante nell’attività abituale svolta dal prestatore.
- b) in un rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, aventi ad oggetto una prestazione d’opera riconducibile all’articolo 2222 del Codice civile caratterizzata da una obbligazione di risultato raggiungibile con il lavoro prevalentemente personale nello svolgimento di una attività per l’esercizio della quale il soggetto non è tenuto all’iscrizione in albi, elenchi o ordini professionali e non inquadrabile nell’esercizio d’impresa di cui all’art. 2082 del codice civile.
- c) in una collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata dai seguenti elementi:
  - dalla mancanza di subordinazione e di mezzi propri organizzati;
  - dalla prestazione d’opera personale volta al conseguimento del risultato nell’ambito di un programma o progetto a cui il collaboratore è assegnato;
  - dalla collaborazione con il committente che conserva un potere di verifica delle attività svolte in funzione degli obiettivi da raggiungere nell’ambito del programma/progetto.
  - Da un retribuzione periodica prestabilita, svincolata dal tempo lavorato, e vincolata al raggiungimento dell’obiettivo del programma/progetto o a fasi di esso.

3. Il presente Regolamento disciplina altresì le competenze degli organi politici e dei responsabili dei settori coinvolti nelle varie fasi della procedura, il contenuto minimo del contratto, gli adempimenti in tema di pubblicità.

4. Il presente Regolamento costituisce allegato del “*Regolamento di Organizzazione e Sistema di direzione*”.

**Art. 2 Requisiti soggettivi-esclusioni.**

1. Non possono contrarre con il Comune ai fini del presente regolamento i soggetti che risultino nelle seguenti condizioni fermo restando le ulteriori esclusioni che dovessero essere individuate da fonti normative di rango superiore a questo Regolamento o per particolari circostanze, debitamente motivate, nel bando di selezione:

- esclusione dall’elettorato attivo;
- si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e siano indiziati di partecipazione a organizzazioni criminali;

- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro lo Stato o la Pubblica amministrazione o contro la persona.
- che non abbiano i requisiti (p.e. iscrizioni ad albi, elenchi, ruoli) prescritti per l'esercizio delle attività oggetto del contratto;
- abbiano già stipulato contratti di lavoro autonomo o collaborazione con l'ente risolti per inadempimento da parte del prestatore;

### **Art. 3 Requisiti oggettivi-Esclusioni.**

1. Non si applica il presente Regolamento alle seguenti fattispecie:

- Incarichi professionali di cui al Dlgs. N. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") disciplinati dall'art. 63 del *Regolamento comunale per la disciplina degli appalti, contratti e per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture*;
- Incarichi professionali per il patrocinio legale dell'ente;
- Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori, delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;
- Incarichi che non prevedono alcun compenso ma solo ed esclusivamente il rimborso spese documentato;
- Incarichi notarili;

2. Non si applicano le disposizioni sul limite di spesa annuo di cui all'art. 4 del presente Regolamento agli incarichi nell'ambito di progetti cofinanziati o totalmente finanziati con fondi comunitari o con fondi comunque provenienti da altri soggetti per la realizzazioni di specifici progetti o programmi anche nel caso in cui l'ente stipuli apposite convenzioni ai sensi dell'art 30 Dlgs n. 267/2000;

### **Art. 4 – Limite di spesa annuo.**

Il limite di spesa annuo di cui all'art. 3 comma 56 della L. 244/2007 per contratti di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni è fissato in misura pari al 5% della spesa per il personale dipendente; a tal fine si considera la spesa per le voci fisse e ricorrenti del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

### **Art. 5 -Programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.**

1. Il Consiglio Comunale delibera un programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza quale allegato al bilancio di previsione.

2. Nel programma vengono individuati i programmi o progetti, approvati nell'anno in corso o già approvati ed in fase di attuazione nell'anno in corso, per i quali il Dirigente competente, con le modalità e i limiti indicati nel presente Regolamento, può procedere alla stipula di contratti di studio, ricerca o consulenza;

3. Per incarichi di studio e ricerca si intendono quelli aventi ad oggetto particolari problematiche tecnico-giuridiche, pertinenti alla attività istituzionale svolta dall'ente o alla sua organizzazione e struttura, che si concludono in una relazione finale sottoscritta dall'incaricato;

4. Per consulenze si intendono i pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche e circoscritte problematiche tecnico-giuridiche.

#### ***Art. 6 - Presupposti e modalità di scelta del collaboratore.***

1. Il ricorso agli incarichi esterni disciplinati nel presente regolamento è ammissibile solo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva o soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ossia:
  - il soggetto deve essere in possesso almeno della laurea triennale conseguita presso università italiane o estere riconosciute equipollenti in base ad accordi internazionali e di adeguate esperienze lavorative o professionali, almeno biennali, nella materia oggetto dell'incarico; detto requisito non è richiesto per i contratti di lavoro autonomo di cui all'art.1 comma 2 let a) del presente Regolamento;
  - il titolo richiesto e le esperienze lavorative e professionali possedute devono essere pertinenti all'oggetto del contratto;
- d) devono essere preventivamente determinati: oggetto del contratto, durata, compenso e modalità di erogazione, luogo della prestazione.
- e) La scelta del collaboratore dovrà essere preceduta da una procedura comparativa come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento volta a dare particolare peso alle esperienze lavorative e pubblicazioni nello stesso ambito della materia oggetto della collaborazione e possesso di competenze tecniche acquisite nelle materie oggetto del contratto;

2. Il Dirigente competente ad attivare e gestire la procedura comparativa è il Dirigente responsabile del programma o progetto al quale il collaboratore darà il suo apporto.

3. Il Dirigente competente che intende attivare una collaborazione disciplinata dal presente Regolamento, nella determinazione dirigenziale di attivazione della procedura di scelta comparativa dovrà accertare:

- la previsione della stessa nel Programma del Consiglio di cui all'art.5, ove si tratti delle collaborazioni di cui all'art.5 commi 3 e 4 del presente Regolamento;
- l'assenso del Sindaco e il parere tecnico favorevole del Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane relativamente all'avviso di selezione nonché della forma contrattuale da applicare;
- il requisito di cui alla let a) comma 1 del presente articolo;
- il requisito di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo; a tal fine richiederà al Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane l'elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali equivalenti a quelli per i quali intende attivare la collaborazione esterna, specificando l'oggetto della attività e le professionalità richieste e farà seguire una



Conferenza dei Servizi aperta ai dirigenti dei dipendenti indicati nell'elenco per l'accertamento delle condizioni previste dalla lettera b) comma 1 del presente articolo;

- del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- gli elementi determinanti della collaborazione: oggetto della prestazione, durata, compenso e modalità di erogazione dello stesso, professionalità e requisiti richiesti. In particolare per il compenso dovrà dare atto della congruità dello stesso rispetto alla durata e oggetto del contratto.

4. Copia della determinazione dirigenziale dovrà essere inviata al Settore organizzazione e sviluppo risorse umane.

#### **Art. 7 -Avviso pubblico e pubblicità.**

1. Il Dirigente competente con la determinazione di cui all'art. 6 comma 3 approverà anche apposito avviso di attivazione della procedura comparativa contenente i seguenti elementi essenziali e minimali

- a) Oggetto dell'incarico: definito in modo circostanziato in riferimento al programma o progetto definito dall'ente;
- b) Requisiti professionali e culturali richiesti;
- c) Cause di esclusione di cui all'art. 2 del presente Regolamento
- d) Durata dell'incarico, modalità e luogo di espletamento, compenso previsto e modalità di pagamento dello stesso.
- e) Settore di riferimento e responsabile del procedimento.
- f) Modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura.
- g) Termine e modalità per la presentazione delle domande nonché cause di esclusione;
- h) Modalità di scelta del collaboratore e sistema di valutazione dei requisiti professionali richiesti nel rispetto di quanto indicato all'art. 6 comma 1 let e) del presente Regolamento;
- i) Schema di domanda di partecipazione;

2. La pubblicità dell'avviso di selezione sarà a cura del Dirigente competente che procederà come segue:

- affissione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito Web del Comune per il tramite del Settore Sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica;
- trasmissione all'Ufficio Relazioni con il pubblico;
- trasmissione ai comuni limitrofi;

Salvo che per l'affissione all'Albo Pretorio per le restanti trasmissioni si procederà a mezzo posta elettronica.

3. Ai fini della decorrenza del termine di consegna delle domande e della pubblicità assume rilevanza esclusivamente la data di affissione all'albo pretorio del comune.

#### **Art. 8 Procedura comparativa: ammissioni ed esclusioni, commissione e metodologia di scelta.**

1. Il Dirigente competente presiede la commissione di valutazione da lui nominata composta da un segretario verbalizzante e da due membri scelti tra i dirigenti del comune, i dipendenti del comune a tempo indeterminato appartenenti all'area di contrattazione "D" svolgenti attività pertinenti per

materia all'oggetto della collaborazione o soggetti esterni esperti nelle materie oggetto della collaborazione;

2. Valgono per la suddetta commissione le stesse ipotesi di incompatibilità stabilite dal Regolamento comunale per l'accesso e la mobilità o da altre fonti normative di rango superiore. Nella prima seduta della commissione, successivamente all'esame delle domande pervenute, si darà atto a verbale della mancanza di tali condizioni di incompatibilità.

3. Nel caso in cui sia il presidente della commissione a trovarsi in posizione di incompatibilità se ne darà atto nel verbale in maniera circostanziata e il dirigente che presiede la commissione nominerà un sostituto tra i dirigenti del comune.

4. La commissione a seguito della procedura comparativa e nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso di cui all'art. 7 comma 1 let. h) del presente Regolamento, individuerà il collaboratore con il quale contrarre.

#### ***Art. 9 – Casi di procedura di scelta diretta.***

1. Si deroga alla procedura comparativa di cui all'art. 8, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa (per esempio docenze) per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) situazioni documentate ed attestate dal dirigente/responsabile di particolare urgenza o gravità, non ascrivibili all'inerzia dello stesso, che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) nel caso di prestazioni occasionali di importo non superiore ad € 5.000,00: in tal caso non possono essere successivamente attribuite le prestazioni di tipo complementare di cui alla lettera c) del presente articolo.

#### ***Art. 10 Attribuzione dell'incarico, atto di impegno della spesa, contratto e contenuto obbligatorio.***

1. Il Dirigente competente, conclusa la procedura, ne dà atto con determinazione contestualmente alla nomina del collaboratore con cui contrarre e della spesa prevista in termini di compenso, di eventuali rimborsi spese documentati previsti se necessari all'espletamento dell'incarico, degli oneri previdenziali e fiscali da versare con spesa a carico del comune quale committente nell'ambito del contratto di collaborazione.

2. Al fine di operare correttamente ove si tratti di soggetti titolari di partita IVA il Dirigente competente acquisirà dal Settore bilancio e programmazione i conteggi degli oneri previdenziali e

fiscali a carico ente; ove il collaboratore non sia titolare di partita IVA otterrà detti conteggi dal Settore organizzazione e sviluppo risorse umane;

3. il contratto dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 62 comma 3 del vigente *Regolamento comunale per la disciplina degli appalti, contratti e per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture* nonché:

- il programma o progetto di riferimento;
- le motivazioni che comportano l'eventuale pattuizione di un acconto sul compenso;
- le modalità di verifica della prestazione eseguita dal collaboratore;
- la possibilità di utilizzo delle strutture e mezzi dell'ente.

4. La redazione ed eventuale registrazione del contratto seguirà le normali procedure già attive presso il Comune come disciplinate dal Regolamento dei contratti o da altri atti interni o prassi operative consolidate.

5. In sede di sottoscrizione del contratto, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di limite massimo sui compensi erogabili dalle pubbliche amministrazioni di cui all' art.3 comma 44 L. 244/2007, il collaboratore autocertificherà, ai sensi del DPR n. 445/2000, il non superamento nell'anno del limite stabilito dal citato articolo indicando gli altri rapporti di lavoro autonomo o subordinato costituiti con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 Dlgs n. 165/2001 ed il relativo compenso da percepire nell'anno;

#### **Art. 11 Pubblicità e comunicazioni.**

Al fine di dare esecuzione alle varie disposizioni legislative emanate in materia di trasparenza e pubblicità per le collaborazioni di cui al presente Regolamento, si indicano di seguito i soggetti tenuti agli adempimenti previsti; per ulteriori adempimenti che dovessero sorgere successivamente saranno individuati in seno alla conferenza dei dirigenti i soggetti incaricati dell'esecuzione.

- Invio alla Corte dei Conti degli atti di impegno di spesa dei contratti aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza se superiori ad € 5.000,00: Dirigente che adotta l'atto di impegno di spesa;
- Comunicazioni obbligatorie ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per l'innovazione nella P.A. del 30/9/2007: Dirigente del settore Organizzazione e sviluppo risorse umane; a tal fine dovrà essere consegnata al settore copia dei contratti di sola collaborazione coordinata e continuativa entro il giorno precedente la data di decorrenza del contratto.
- Adempimenti di cui all' art. 53 comma 14 del Dlgs n. 165/2001 ("Anagrafe delle prestazioni"): Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane; a tal fine dovranno essere consegnati al settore tutti i contratti di collaborazione.
- Adempimenti di cui all'art. 3 comma 18 L. 244/2007: Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane.

In ordine a detto adempimento la pubblicazione sul sito web istituzionale sarà fatta per ogni collaboratore indicando il compenso previsto e quello erogato fino alla conclusione della collaborazione stessa. Sarà cura del personale conservare copia delle pubblicazioni al fine di certificare l'avvenuta pubblicazione.

- Adempimenti di cui all'art. 3 comma 54 della L. 244/2007: Dirigente competente alla liquidazione del compenso; a tal fine procederà a pubblicare sul sito web istituzionale l'atto di liquidazione del compenso.

***Art. 12 norme finali***

1. Il presente Regolamento costituisce allegato del vigente Regolamento di Organizzazione e Sistema direzionale.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.